

LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE E SULLE FONDAZIONI

TITOLO I LE ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE E LE FONDAZIONI CAPO I DEFINIZIONI E ASPETTI GENERALI

ART.1 (Definizioni)

Nella presente legge si intendono per:

1. **“NON-PROFIT”**: enti privati, riconosciuti o non riconosciuti, che perseguono scopi di utilità sociale e non di lucro o di profitto, organizzati in forma associativa o di fondazione;
2. **“ONLUS”**: acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, qualifica che attribuisce a particolari enti *non-profit* agevolazioni anche fiscali;
3. **“ATS”**, acronimo di Autorità per il Terzo Settore, consistente in Organo con competenze amministrative e di sorveglianza, istituita al Titolo II, Capo I, articoli 10 e seguenti;

ART.2 (Nozioni generali)

La Repubblica di San Marino favorisce e sostiene la formazione volontaria di enti a vocazione solidaristica, che perseguono scopi di utilità e rilevanza sociale in forma non lucrativa.

Gli enti *non-profit* operano in regime di autonomia privata.

Le associazioni *non-profit* nascono in forza di libero accordo fra più persone, in maggioranza residenti in Repubblica, che si consociano per perseguire finalità solidaristiche comuni e, in genere, di interesse più vasto di quello dei suoi associati, senza finalità di lucro e senza discriminazioni di qualsiasi natura o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati ed a quelle di ingresso.

Le fondazioni sono enti costituiti da uno o più soggetti congiuntamente, persone fisiche o giuridiche, che destinano un patrimonio proprio a fini non lucrativi ed a sostegno di attività culturali, educative, formative, filantropiche, sociali e scientifiche rivolti alla crescita e al progresso collettivi.

Le fondazioni, se non istituite per testamento, vanno obbligatoriamente costituite per atto pubblico e devono essere giuridicamente riconosciute.

Ogni finalità perseguita dagli enti di cui al presente articolo deve rispettare i limiti della legge, dell'ordine pubblico e dei trattati e convenzioni fra San Marino e gli altri Stati.

Non è derogabile la competenza dell'Autorità Giudiziaria sammarinese.

ART.3 **(Esclusioni)**

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i partiti e movimenti politici, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, gli enti pubblici, le organizzazioni religiose, le società commerciali, i circoli privati, le società sportive, le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni di accesso e tutti quegli enti che abbiano come principale finalità la cura esclusiva dei propri associati.

Sono altresì escluse:

1. le società cooperative finalizzate a scopi mutualistici, che rimangono regolate dalla Legge 29 novembre 1991, N.149 e successive modifiche ed integrazioni;
2. gli enti costituiti per le gestioni patrimoniali organizzate sotto la forma di trust, che rimangono in esclusiva disciplinate dalla Legge 17 marzo 2005, N.37;
3. gli enti creditizi senza finalità di lucro e le fondazioni controllanti quote di capitale sociale nel sistema bancario e finanziario, costituiti ed operanti ad oggi ai sensi della Legge 29 novembre 1995, N.130, parzialmente modificata dalla Legge 17 novembre 2005, N.165;
4. gli enti ecclesiastici, i benefici i lasciti costituiti e riconosciuti in forza del Decreto del 30 giugno 1992, N.47 che ratifica l'Accordo fra San Marino e Santa Sede del 2 aprile 1992.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

ART.4

(Requisiti soggettivi)

I partecipanti alle associazioni e i promotori di fondazioni devono rispondere a requisiti di onorabilità ed integrità morale e personale e, nel caso di persone giuridiche, di buona reputazione aziendale e di assenza di procedimenti concorsuali.

Dell'osservanza dei superiori requisiti si rendono personalmente garanti, sotto le comminatorie di legge, i promotori in sede costitutiva, i Presidenti e coloro che rivestono la rappresentanza dell'ente.

L'ATS può disporre controlli, chiedere la produzione di certificazioni o documentazioni da cui risulti la sussistenza dei requisiti ed adottare i dovuti provvedimenti nei confronti dei singoli partecipanti o dell'ente.

ART.5

(Ambito operativo)

Agli enti *non-profit*, comprese le fondazioni, sono inibiti l'esercizio dell'attività economica organizzata di scambio di beni o servizi e di produzione, se non in misura strettamente strumentale alla realizzazione degli scopi perseguiti e, comunque, non prevalente rispetto a questi ultimi.

Tali attività connesse e non prevalenti non possono comunque superare il 40% delle spese complessive.

Deroghe per particolari e documentate esigenze possono venire concesse dall'Autorità per il Terzo Settore.

Ai fini dell'esercizio concreto delle predette attività economiche non prevalenti, dovrà essere fatta, a cura dell'ente interessato, preventiva richiesta agli Uffici del Commercio, Industria e Artigianato, con specificazione del tipo di attività, delle modalità con cui si vorrebbe esercitarla e del periodo di durata della stessa, che deve essere determinato. L'Autorità competente, sentite eventualmente le altre Amministrazioni interessate, rilascia, in caso di esito positivo dell'istruttoria, un'autorizzazione a tempo determinato, impartendo le opportune prescrizioni.

Alle associazioni e fondazioni sono anche inibite le attività proprie degli ordini professionali, se non esercitate da soggetti muniti dei dovuti titoli ed abilitazioni e preventivamente autorizzati dagli Ordini professionali di pertinenza e dall'Autorità per il Terzo Settore.

Per le attività che implicino prestazioni sanitarie e parasanitarie, dovrà essere rilasciato dall'Authority di cui all'art.5 della Legge 25 maggio 2004, N.69, nullaosta preventivo per singole fattispecie.

ART.6

(Divieti di distribuzione di utili e avanzi di gestione)

La distribuzione a diverso titolo di utili o avanzi di gestione, in via diretta o indiretta, configura finalità di lucro e come tale è inibita dalla legge.

Si considerano in particolare elusione al divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione le seguenti fattispecie:

1. le cessioni di beni, le prestazioni di servizi, le vendite, le dismissioni immobiliari ad associati, fondatori, partecipanti, componenti organi di controllo o amministrativi, a coloro i quali a qualsiasi titolo partecipino od operino nell'ente, nonché ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo, nonché verso chi, persona fisica o giuridica, li rappresenti o sia ad essi collegabile in forma di interesse;
2. l'acquisto di beni e servizi che, senza valide ragioni, sia superiore al normale valore;
3. la corresponsione di emolumenti per le cariche dell'ente, di compensi o di indennizzi che, senza valida e comprovata ragione, siano superiori ai normali rimborsi spese;
4. la corresponsione per gli eventuali prestatori d'opera, dirigenti o collaboratori di salari e retribuzioni superiori almeno del 20% rispetto a quelle delle categorie assimilabili praticate dai contratti collettivi o ad essi riconducibili;
5. la corresponsione a soggetti diversi dagli Istituti bancari e finanziari operanti sul Territorio, per prestiti o finanziamenti di ogni genere, di interessi passivi superiori di almeno 4 punti al tasso medio di sconto praticato.

ART.7

(Esenzioni fiscali)

Le istanze, gli atti costitutivi, le scritture private e gli statuti, le copie autentiche notarili, e tutti gli atti, anche in opposizione, rivolti all'Autorità per il Terzo Settore sono in esonero da imposte di registro, di bollo e di imposta giudiziaria.

Godono del medesimo esonero i procedimenti contenziosi in sede civile ed amministrativa, strettamente riguardanti provvedimenti adottati in base alla presente legge.

Sono esenti da imposta di bollo e di registro i contratti di locazione per unità immobiliari destinate ad ospitare la sede o l'attività caratteristica.

Lo svolgimento delle attività solidaristiche, esercitate secondo le prescrizioni di cui alla presente legge, ammette gli enti non-profit, riconosciuti o non, a godere dell'esenzione dall'imposta prevista all'art.10, lett.L, della L.13 ottobre 1984, N.91.

ART.8

(Sede legale ed operativa)

Associazioni non-profit e fondazioni possono stabilire la propria sede legale ed operativa anche presso abitazioni o studi professionali, purché ciò sia compatibile con le esigenze di funzionamento.

Nel caso in cui l'ente abbia in forza dipendenti o collaboratori, la sede operativa deve essere autonoma ed avere idonea destinazione d'uso.

Presso la sede legale vanno conservati i registri contabili e i Libri degli eventuali organi di gestione.

ART.9

(Sindaci revisori)

Gli enti di cui alla presente legge hanno facoltà di dotarsi di un organo di revisione sindacale, costituito in forma monocratica o collegiale, la cui composizione è stabilita dai singoli Statuti.

L'Organo Sindacale è obbligatorio per le associazioni riconosciute e le fondazioni con fondi comuni o patrimoni superiori a €400.000,00=.

I sindaci revisori devono essere prescelti dal Registro dei Revisori Contabili o dagli iscritti negli Ordini degli Avvocati e Notai o nel Collegio dei Ragionieri Commercialisti.

Sono considerate equivalenti le iscrizioni in analoghi Ordini o Collegi stranieri.

I sindaci revisori devono comunque essere residenti in Territorio.

La durata della carica è stabilita dall'assemblea, ma non può essere inferiore a 2 anni.

I sindaci vigilano sulla correttezza della gestione in rapporto alle disposizioni di legge e dello statuto.

Esprimono parere scritto sugli atti di bilancio o di rendicontazione da riportarsi nel Libro di pertinenza.

In caso di composizione collegiale dell'organo, l'assemblea nomina il Presidente e le decisioni si assumono a maggioranza con il voto del Presidente che vale doppio in caso di pareggio.

I sindaci sono personalmente responsabili della veridicità delle attestazioni compiute.

In caso emergano gravi irregolarità gestionali o ve ne sia il fondato sospetto denunciano i fatti all'Autorità per il Terzo Settore o all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui, ad un primo esame, appaiano fatti penalmente rilevanti.

I Sindaci hanno diritto al rimborso spese, nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.

Per quanto qui non previsto e comunque compatibile con la presente legge, si fa rinvio alla disciplina di cui al Titolo II, Capo III, articoli 58 e seguenti della Legge 23 febbraio 2006, N.47.

TITOLO II
CAPO I
AUTORITA' PER IL TERZO SETTORE

ART.10
(Istituzione dell'Autorità per il Terzo Settore)

E' istituita "*Autorità per il Terzo Settore*", in breve ATS, organo amministrativo, che sovrintende alla concessione del riconoscimento giuridico, alla sorveglianza degli enti non-profit ed alla tenuta dei Registri di iscrizione degli enti disciplinati dalla presente legge.

Le competenze, le attribuzioni, le norme generali di funzionamento ed il coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche sono stabilite dalla presente legge.

L'ATS è composta da due membri, un Presidente e un Cancelliere.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza semplice tra una rosa di tre, proposta del Congresso di Stato, con laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio e con esperienza almeno quindicennale nel settore privato o pubblico.

La durata della carica è di anni tre, rinnovabili per una volta.

Il rapporto di lavoro del Presidente può non essere esclusivo, ma comunque tale da assicurare e garantire il pieno servizio alle esigenze dell'Organo.

Il trattamento economico sarà concordato a mezzo di apposita convenzione.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Organo e trasmette annualmente, entro il mese di febbraio una relazione al Consiglio Grande e Generale sull'andamento del settore non-profit e sull'attività dell'ATS.

Con Decreto Delegato, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno indicate le forme di reclutamento per il Cancelliere e l'esatto numero del personale esecutivo al servizio della struttura, con il relativo mansionario trattamento economico.

Entro 60 giorni dal suo insediamento dovrà essere perfezionato il passaggio di consegne e delle competenze fra le autorità oggi attribuite e l'ATS.

ART.11

(Registro degli enti non-profit)

Sono conservati a cura dell'ATS:

1. Il Registro per le Associazioni non-profit non riconosciute;
2. Il Registro per le Associazioni non-profit riconosciute;
3. Il Registro per le Fondazioni;
4. Il Registro Anagrafe ONLUS;
5. Il Registro degli enti ecclesiastici ai sensi del Decreto 30 giugno 1992, N.47.

Ogni ente ha un Codice di Riconoscimento composto da un numero progressivo accompagnato dalla sigla:

- a) **ANR**, per le associazioni non riconosciute;
- b) **AR**, per le associazioni riconosciute;
- c) **FN**, per le fondazioni;

d) AR-ON e FN-ON, rispettivamente per le associazioni e le fondazioni con status di ONLUS;

e) ECL, per gli enti ecclesiastici.

L'ATS provvede, con cadenza annuale, all'aggiornamento dei registri con le dovute annotazioni degli scopi prevalenti dell'ente, dei rappresentanti legali, della composizione degli eventuali organi, dell'ammontare e del variare del fondo comune o del patrimonio fondativo, della eventuale messa in liquidazione e degli altri dei provvedimenti rilevanti.

Entro il mese di febbraio, l'ATS compila l'elenco aggiornato delle ONLUS che viene reso pubblico con Decreto Reggenziale.

I Registri sono pubblici.

L'iscrizione nei Registri è gratuita.

ART.12

(Attività di controllo dell'ATS)

L'ATS può emanare un proprio regolamento amministrativo per disciplinare il rapporto con gli utenti e con le altre autorità statali.

In sede di particolare verifica sulla regolarità di conservazione delle registrazioni contabili ed, in generale, sulla provenienza delle operazioni di finanziamento ai vari titoli operate nei riguardi degli enti oggetto della presente normativa, può avvalersi della Agenzia di Informazione Finanziaria (F.I.A.) di cui alla Legge 17 giugno 2008, N.92, verso la quale ha comunque obbligo di segnalazione ai sensi delle disposizioni di cui alla medesima normativa e delle relative Istruzioni impartite.

Agisce in concerto con gli Uffici dell'Industria, Artigianato e Commercio per i controlli su termini e modi di esercizio delle attività connesse e non prevalenti esercitate da associazioni e fondazioni.

Vigila sui contributi pervenuti agli enti ed in particolare su quelli di carattere internazionale.

L'ATS può concedere deroghe di volta in volta al tetto del 40% previsto per le attività connesse e non prevalenti, sulla base di esigenze opportunamente documentate dall'ente.

Può disporre accertamenti ed ispezioni presso le sedi, richiedere agli enti destinatari l'esecuzione di particolari adempimenti, procedere a campione a riscontri di sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art.4 ed adottare i dovuti provvedimenti.

ART.13

(Concessione e revoca dell'iscrizione)

L'ATS, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, concede l'iscrizione nel Registro di pertinenza ad associazioni non-profit e alle fondazioni e attribuisce con provvedimento amministrativo la qualità di ONLUS nei casi previsti dalla presente legge.

La personalità giuridica si acquista a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'ente.

L'ATS può proporre lo scioglimento dell'associazione o fondazione con la messa in liquidazione coatta in presenza di gravi irregolarità e in particolare quando:

- a) non siano più sussistenti i requisiti soggettivi di cui all'art.4;
- b) sussista inattività da più di due anni;
- c) l'ente versi manifestamente nelle condizioni di non poter più proseguire la propria attività o assolvere alle proprie obbligazioni;
- d) vengano distribuiti, in via diretta o indiretta, in maniera palese oppure occulta, gli utili di gestione o gli avanzi attivi;

- e) l'ente violi o non adempia alla disciplina prevista dalla presente legge o si ponga in aperto contrasto con altre leggi o con i principi di ordine pubblico o con i trattati e le convenzioni fra San Marino e gli altri Stati.

Il provvedimento di messa in liquidazione coattiva, unitamente alla nomina di liquidatore giudiziario, è disposto dal Commissario della Legge e viene notificato all'ente entro 15 giorni dalla sua adozione.

Le opposizioni al Decreto di messa in liquidazione coatta sono avanzate dinanzi all'Autorità Giudiziaria nel rito comune.

Il procedimento liquidatorio segue le forme e i termini dettati al Titolo VI, Capo I, artt.43 e seguenti.

L'ATS, nei casi in cui venga in comprovata evidenza che l'attività di un'associazione non-profit **non riconosciuta** si ponga in aperto contrasto con i principi della presente legge o leda i principi di ordine pubblico o i trattati e le convenzioni fra San Marino e gli altri Stati, può disporre lo scioglimento coatto e la cancellazione dal Registro di pertinenza.

Dell'osservanza del provvedimento si rende personalmente destinatario e garante il Presidente dell'associazione non riconosciuta o chi sia stato delegato dall'atto costitutivo o dallo statuto alla rappresentanza.

ART.14 **(Devoluzione dei beni)**

E' attribuita all'ATS la supervisione e l'attività di controllo sulla devoluzione dei beni associativi o fondativi nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

Gli enti che, per ogni causa o titolo intendano devolvere il proprio patrimonio, devono darne preventiva comunicazione all'ATS specificandone modi e forme.

Quando la devoluzione sia obbligatoria in esito al procedimento di liquidazione, in caso di perdurante inerzia dell'ente è la stessa ATS a provvedere alla devoluzione, privilegiando come destinatari gli enti eventualmente indicati nello statuto o, in mancanza, quelli con finalità analoghe presenti ed operanti sul Territorio.

Per il perfezionamento del procedimento di devoluzione, l'ATS provvede a far redigere perizia tecnica che stimi il valore del bene ai fini fiscali del trasferimento e nomina un Curatore ad acta munendolo degli opportuni poteri di intervento e di rappresentanza.

Gli atti di trasferimento in Territorio sono esenti da ogni imposta e le eventuali spese rimangono a carico dell'ente a beneficio del quale andrà la devoluzione.

TITOLO III
LE ASSOCIAZIONI NON-PROFIT
CAPO I
NORME COMUNI ALLE ASSOCIAZIONI
NON RICONOSCIUTE E GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE

ART.15
(Requisiti generali)

Le associazioni *non-profit* si costituiscono con scrittura privata autenticata e registrata o per atto pubblico.

E' facoltà degli associati optare per la richiesta di concessione del riconoscimento giuridico.

Le associazioni *non-profit* devono in ogni caso essere iscritte nei Registri tenuti presso l'ATS, che ne conserverà uno per gli Enti Non Giuridicamente Riconosciuti ed uno per quelli Riconosciuti.

Le associazioni disciplinate dalla presente legge, riconosciute o non riconosciute, devono ricomprendere nella propria denominazione l'indicazione "*non-profit*".

ART.16
(Requisiti costitutivi)

Gli accordi contrattuali tra i fondatori, l'atto costitutivo e lo statuto debbono espressamente prevedere, a pena di nullità:

- a) la denominazione dell'ente, l'indicazione degli scopi e della sede;
- b) le esatte generalità degli associati con prevalenza di residenti in Repubblica di San Marino;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale e le deleghe per la gestione;
- d) l'assenza di fini di lucro;
- e) la democraticità della struttura in termini di accesso, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo i normali e documentati rimborsi spese;
- f) l'ammontare e la determinazione del "fondo comune", costituito dalle risorse liquide e dai beni pervenuti all'associazione;
- g) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti ed i loro doveri;
- h) l'obbligo di registrazione dei dati contabili e delle informazioni relativi ai finanziamenti e lasciti ricevuti ad ogni titolo e il loro utilizzo, secondo il Prospetto "A", allegato alla presente legge;
- i) l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi attivi di gestione a favore di proprie attività istituzionali;

- j) le cause di scioglimento, le procedure di liquidazione e la nomina del liquidatore;
- k) l'obbligo di devolvere, a seguito di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione ad altre organizzazioni *non-profit*, sia sammarinesi che estere, operanti nello stesso od in analogo settore.

Per gli associati che svolgono attività volontaria-lavorativa devono essere stipulate adeguate polizze assicurative per gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

Le associazioni *non-profit* possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure se occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

ART.17 **(Fondo comune)**

Le associazioni *non-profit* traggono le proprie risorse da un "fondo comune" formato :

1. dalle contribuzioni dei propri associati o da liberalità di terzi;
2. da entrate derivanti da iniziative promozionali, manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi finalizzate al proprio finanziamento o altre lecite forme di raccolta fondi;
3. da donazioni e lasciti testamentari;
4. da entrate derivanti da attività non prevalenti di tipo produttivo, di servizio e commerciale, purché non superino complessivamente il 40% delle spese complessive;

5. da contributi dello Stato o di altri Enti pubblici diretti al sostegno di attività o progetti di particolare rilevanza sociale;
6. da contributi di Organismi internazionali.

Tutti gli enti hanno l'obbligo di registrazione e conservazione per almeno 5 anni delle operazioni di finanziamento, apporto o contribuzione ad ogni diverso titolo, corredate da idonea documentazione che ne indichi provenienza e tracciabilità.

Dei finanziamenti o dei conferimenti in natura pari o superiori ad €50.000,00= va tempestivamente depositata idonea documentazione di provenienza presso l'ATS.

L'Agenzia di Informazione Finanziaria di cui alla Legge 17 giugno 2008, N.92, per le funzioni ad essa attribuite, ha diritto di accesso alla documentazione contabile.

Uguale obbligo di deposito documentale sussiste anche nel caso in cui le singole operazioni risultino frazionate ma determinino a fine esercizio importi complessivi comunque pari o superiori ad €50.000,00=.

ART.18

(Tipologia di associazioni non-profit)

Nel rispetto dei principi di libertà associativa e dell'autonomia organizzativa privata, la Repubblica di San Marino riconosce le seguenti tipologie:

Organizzazioni di volontariato, come espressione di partecipazione sociale e di solidarietà estesa dirette verso settori sociali particolarmente sensibili. L'attività del volontariato non può essere retribuita. Al volontario possono essere solo rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti con l'organizzazione di appartenenza privata o pubblica;

Associazioni culturali, destinate all'elevazione e alla crescita sociale nell'arte, nella musica, nel teatro e ad altre forme espressive, anche con intenti ricreativi e formativi;

Associazioni di promozione sociale, che svolgono attività di utilità non solo verso i propri associati, ma con forte valenza mutualistica verso i terzi, con prevalenti finalità di integrazione sociale e, in particolare, di servizio e sostegno verso quelle categorie di soggetti svantaggiati a diverso titolo, con l'obiettivo di promuoverne un corretto e dignitoso inserimento nel tessuto sociale. Le attività vengono prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati per il perseguimento dei fini istituzionali;

Organizzazioni non governative, quali associazioni indipendenti dai governi e dalle loro politiche e che perseguono programmi di vasto interesse, come quello umanitario, dei diritti civili, di cooperazione allo sviluppo e dell'equilibrio ambientale;

Comitati, intesi come gruppi autonomi di soggetti che concorrono a curare o promuovere la realizzazione di determinati interessi altrui a rilevanza generale o sociale mediante campagne di stampa o di sensibilizzazione, anche con fondi messi a disposizione volontaria da terzi;

Organizzazioni per il commercio equo e solidale, che si propongono di creare opportunità di autosviluppo sostenibile per le comunità escluse e svantaggiate dei paesi del sud del mondo, attuata attraverso un'adeguata informazione e campagne di sensibilizzazione della consapevolezza dei consumatori, anche mediante il collegamento con analoghe reti operanti nel mondo.

I lavoratori dipendenti che facciano parte di associazioni di volontariato o di promozione sociale, purché giuridicamente riconosciute in base alla presente legge, hanno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità di orario

di lavoro previste dai contratti collettivi di riferimento da concordarsi fra datore di lavoro e associazioni sindacali di categoria.

CAPO III

LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

ART.19

(Forme costitutive e responsabilità)

Per la costituzione è sufficiente la forma della scrittura privata registrata ed autenticata, con i requisiti elencati all'art.16.

Sul Fondo Comune viene costituita una comunione di beni fra gli associati, che non possono chiederne lo scioglimento o la restituzione pro quota in caso di recesso.

Per le obbligazioni contratte dall'ente per mezzo dei suoi legittimi delegati e rappresentanti risponde l'associazione col proprio Fondo Comune ed in via sussidiaria, sotto il vincolo della solidarietà passiva, coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione può stare in giudizio nella persona del Presidente o di chi sia stato delegato dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Il Presidente deve essere effettivamente residente in Territorio.

Il Presidente o chi vi sia stato delegato hanno la responsabilità personale e l'obbligo di richiedere l'iscrizione dell'associazione nel Registro di pertinenza presso l'ATS.

ART.20

(Regole di gestione e funzionamento)

L'associazione non riconosciuta non può intestarsi di beni immobili, né per titolo negoziale oneroso, né gratuito o per liberalità. Se l'associazione ne diviene destinataria per titolo successorio, è necessario il preventivo riconoscimento giuridico con il conseguente nulla-osta all'intestazione rilasciato dal Consiglio dei XII.

Nel caso in cui l'associazione non intenda farsi riconoscere giuridicamente o di intervenuto diniego da parte del Consiglio dei XII, il medesimo organo indica le forme ed i modi di liquidazione consentiti per il bene destinato.

L'associazione non riconosciuta deve essere iscritta nel "Registro degli Enti Non Riconosciuti" conservato presso l'ATS e può chiedere in ogni momento il riconoscimento giuridico ai sensi della disciplina prevista dalla presente legge.

L'onere di iscrizione è assunto dal Presidente che, sotto la sua responsabilità, ne fa richiesta allegando un elenco aggiornato degli associati, con le relative generalità.

CAPO IV

LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

ART.21

(Requisiti costitutivi)

Si costituiscono a mezzo di stipulazione per atto pubblico e, nella stessa forma, si modificano o si integrano successivamente l'atto costitutivo e lo statuto.

Oltre ai requisiti costitutivi previsti all'art.16, devono essere previsti, a pena di nullità:

- a) un Fondo Comune che, tra finanziamenti degli associati e/o beni conferiti e debitamente periziati, ammonti almeno ad €10.000,00.=, integralmente sottoscritto dai costituenti;
- b) l'indicazione dei poteri degli Organi di gestione e di rappresentanza;
- c) l'obbligo di deposito, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio di gestione, presso l'ATS degli atti di approvazione del bilancio o del rendiconto da farsi secondo il Prospetto "B" allegato alla presente legge.

ART.22

(Capacità legale)

Il Fondo Comune viene sottoscritto dagli associati e solo se integralmente versato li esonera dalla responsabilità personale derivante dalle obbligazioni sociali.

Le associazioni giuridicamente riconosciute possono intestarsi di beni immobili, anche mortis causa o per legato o donazione o lascito, previo nulla-osta da parte del Consiglio dei XII.

Gli immobili devono essere necessari per l'attività da porre in essere e strettamente strumentali alla concreta realizzazione degli scopi perseguiti.

Dei finanziamenti o dei conferimenti in natura pari o superiori ad €50.000,00= va tempestivamente depositata idonea documentazione di provenienza presso l'ATS.

ART.23

(Iscrizione)

L'iscrizione nel Registro va richiesta con istanza diretta all'ATS, accompagnata dal deposito, in copia autentica, dell'atto costitutivo, dello

statuto e della esatta indicazione dei mezzi finanziari da approntare per la costituzione del Fondo Comune.

Se si tratta di enti già esistenti in forma non riconosciuta, va depositato un rendiconto finanziario da cui risultino i beni mobili ed immobili conferiti nel Fondo comune nella determinazione minima e sufficiente indicata dall'art.21, lett.a) e l'atto pubblico di sottoscrizione da parte degli associati con l'esatta determinazione dell'ammontare del fondo.

L'ATS, in vista dell'iscrizione, verifica che i benefici della responsabilità limitata derivanti dall'acquisto della personalità giuridica spettino ad enti che dimostrino di poter far fronte alle proprie obbligazioni e che il Fondo Comune indicato sia congruo nei riguardi dell'attività da porre in essere.

ART.24

(Acquisto della personalità giuridica)

Entro 10 gg. dalla data di deposito dell'istanza, l'Autorità provvede e, in assenza di motivi che ostino, accorda l'iscrizione dell'ente nel "Registro delle Associazioni Riconosciute".

Con l'avvenuta iscrizione nel Registro, l'associazione acquista la personalità giuridica che si estingue a seguito della cancellazione della associazione.

ART.25

(Diniego di iscrizione)

Il riconoscimento giuridico può essere negato, con obbligo di motivazione, , quando i promotori non presentino i requisiti soggettivi di onorabilità richiesti dall'art.4, quando atto costitutivo e statuto non risultino conformi alle prescrizioni dettate dalla legge o quando il Fondo comune ed il

patrimonio dell'associazione, pur se nel minimo voluto dalla legge, appaiano manifestamente insufficienti per gli scopi da perseguire.

Il provvedimento di diniego dell'iscrizione, da notificarsi all'istante-depositante presso il domicilio eletto entro 5 giorni dall'adozione, è impugnabile in opposizione dinanzi alla stessa ATS, che ha tempo 15 giorni per l'assunzione delle conseguenti decisioni.

In caso di ulteriore diniego, l'associazione istante ha facoltà di impugnazione dinanzi al Tribunale Amministrativo a termini del rito comune di cui alla Legge 28 giugno 1989, N.68.

TITOLO IV
LE FONDAZIONI
CAPO I
FORMALITA' COSTITUTIVE E TIPOLOGIA

ART.26

(Nozioni)

La fondazione è un ente che mette a disposizione un patrimonio da destinare alle finalità non lucrative e di esteso interesse pubblico come definite al superiore Art.1, co.3°, stabilite dal fondatore all'atto della sua costituzione.

Non sono ammesse finalità fondative che possano poi risultare, nei fatti, a preminente vantaggio particolare o familiare, di congiunti o di persone legate per altri interessi.

Le fondazioni sono enti chiusi che non prevedono l'adesione e l'ingresso di altri soggetti all'interno dell'ente in rapporto di associazione, ma solo in partecipazione per alcune tipologie appresso definite.

Il patrimonio deve essere congruo rispetto agli scopi di istituto ed è perpetuamente legato alla realizzazione di tali scopi, che potranno essere cambiati solo nei limiti del vincolo che il fondatore ha posto sul patrimonio nell'atto di costituzione dell'ente o nel caso in cui le finalità siano state completamente conseguite o siano divenute impossibili da conseguire o il patrimonio del tutto insufficiente.

Per ogni modifica delle finalità della fondazione è comunque necessario il preventivo assenso della ATS.

ART.27 **(Patrimonio)**

Il patrimonio della fondazione si distingue in:

- a) **“fondo di dotazione”**, che comprende beni mobili ed immobili e rappresenta una immobilizzazione non spendibile, ma che produce rendite da utilizzare per il finanziamento delle attività;
- b) **“fondo di gestione”**, costituito da altre rendite, lasciti testamentari, contribuzioni interne, apportate dai fondatori e/o da eventuali sostenitori e partecipanti, e da introiti derivanti da raccolte fondi e dall'esercizio di attività connesse non prevalenti, comunque non superiori al 40% delle spese complessive .

Il conferimento iniziale del patrimonio può anche essere stipulato con atto di dotazione separato da quello di costituzione della fondazione.

Se i beni mobili od immobili che il fondatore conferisce nel patrimonio sono situati in territorio estero, l'atto di provenienza o il titolo negoziale devono anche essere registrati presso l'Ufficio del Registro e delle Ipoteche di San Marino.

Solo quando la fondazione è dotata del proprio patrimonio può essere richiesta l'iscrizione nel Registro conservato presso l'ATS.

I conferimenti nel patrimonio di enti immobiliari siti in Territorio vanno preventivamente autorizzate dal Consiglio dei XII.

Il patrimonio non può essere inferiore ad €50.000,00=.

Per patrimoni pari o superiori ad €400.000,00= è obbligatoria l'istituzione di un Ufficio di Revisione Sindacale, costituito anche in forma monocratica, per garantire la dovuta trasparenza gestionale e amministrativa.

I conferimenti in denaro devono essere supportati da idonea documentazione che ne indichi provenienza e tracciabilità.

I conferimenti in natura, se pari o superiori ad €20.000,00=, vanno preventivamente accompagnati da perizia di stima.

Non possono conferirsi beni assoggettati a concorso fra i creditori o gravati da garanzie reali in favore di terzi o, comunque, che non siano in regime di libero godimento da parte del fondatore.

ART.28 **(Tipologie)**

Nel rispetto della autonomia negoziale privata, la presente legge riconosce le seguenti tipologie:

- A. Fondazioni operative**, che perseguono i propri scopi attraverso la gestione di attività o strutture, come, ad esempio, case di cura, strutture riabilitative, centri di formazione ed istituti educativi, musei, biblioteche, centri di ricerca;
- B. Fondazioni erogatrici**, che conseguono le proprie finalità indirettamente, devolvendo, cioè, sussidi e contributi finanziari ad altri soggetti, persone fisiche o enti, istituti o associazioni, che prestano attività meritevoli di sostegno;

- C. Fondazioni miste**, che realizzano le proprie finalità unendo le formule organizzative di cui alle Lettere che precedono;
- D. Fondazioni testamentarie**, che vengono costituite mortis causa o per mezzo di eredi o legatari od esecutori testamentari, in forza di espressa disposizione contenuta nel testamento, eventualmente comprensiva delle modalità di attuazione e delle norme fondamentali;
- E. Fondazioni di impresa**, promosse da enti economici che destinano una porzione del proprio reddito netto o del proprio patrimonio ad attività non lucrative, di preminente interesse pubblico e di promozione collettiva oppure devolvendola ad altri enti no-profit o fondazioni che già esercitano tali attività;
- F. Fondazioni di partecipazione**, quelle alle quali possono successivamente aderire in qualità di partecipanti altri soggetti mediante contributi in denaro annuali o pluriennali che vanno ad aggiungersi a quelli messi a disposizioni dai fondatori ed assumono la veste giuridica di co-fondatori.

Il reddito che le imprese destinano a patrimonio per la creazione di una fondazione è esente da tasse e imposte, mentre i conferimenti immobiliari imputati secondo la stessa destinazione scontano un'imposta di registro, di trascrizione e voltura pari all'1% del proprio valore e sono esenti dalle imposte di bollo.

CAPO II
COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO, ORGANI,
RICONOSCIMENTO GIURIDICO,
TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO

ART.29

(Requisiti per l'atto di fondazione)

L'atto costitutivo di fondazione e lo statuto devono farsi obbligatoriamente per pubblico rogito notarile, in esenzione da qualsivoglia imposta.

Il patrimonio destinato in dotazione sconta un imposta di registro dell'1% così come l'eventuale trascrizione e voltura se bene immobile.

Possono costituire una fondazione anche persone fisiche o giuridiche non sammarinesi, purchè lo Stato di provenienza risulti fra quelli il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia ritenuto dalla Comunità Internazionale equivalente agli standard internazionali.

Il Presidente o comunque colui cui viene attribuita la rappresentanza, se non residente in Repubblica, deve comunque eleggere domicilio ad ogni fine legale presso la sede della fondazione.

Gli atti costitutivi ed i loro fondatori devono rispondere al requisito della nominatività.

Nelle fondazioni di impresa, laddove il fondatore sia una società anonima per azioni di diritto sammarinese, occorre il preventivo nulla osta da parte del Consiglio dei XII.

Sono requisiti richiesti a pena di nullità:

- a)** la dichiarazione solenne di volontà con cui il fondatore vincola propri beni al servizio degli scopi perseguiti dalla fondazione;
- b)** la irrevocabilità dell'atto di fondazione, anche nei riguardi degli eredi, dopo l'avvenuto riconoscimento giuridico;
- c)** la denominazione e la sede;

- d)** gli scopi perseguiti, l'ambito di attività conforme ai principi della legge e la tipologia organizzativa adottata per il perseguimento dei propri fini;
- e)** la determinazione del patrimonio, o a mezzo dell'atto costitutivo o con separato atto di dotazione;
- f)** i poteri ed i criteri per eventuali e successive modifiche statutarie;
- g)** i criteri di erogazione delle rendite;
- h)** gli organi della fondazione, con l'individuazione dei poteri che spettano al fondatore e quelli assegnati agli organi amministrativi e di gestione;
- i)** l'attribuzione della rappresentanza legale e della presidenza;
- j)** l'obbligo di verbalizzazione delle assemblee che, se non approvate e sottoscritte da tutti gli aventi titolo, vanno redatte a cura di notaio sammarinese;
- k)** il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ma di impiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle connesse non prevalenti;
- l)** l'obbligo di registrazione dei dati contabili e delle informazioni relativi ai finanziamenti e lasciti ricevuti ad ogni titolo e il loro utilizzo, secondo il Prospetto "A", allegato alla presente legge;
- m)** l'obbligo di deposito, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio di gestione, presso l'ATS degli atti di approvazione del bilancio o del rendiconto da farsi secondo il Prospetto "B" allegato alla presente legge.

- n) l'istituzione di un Ufficio di Revisione Sindacale, composto da 1 o 3 membri, laddove sia volontaria o si renda obbligatoria ai sensi dell'art.27, co.7°;
- o) le tipologie di attività imprenditoriali, commerciali o di servizio, non prevalenti e da esercitare in via del tutto accessoria, destinate al finanziamento delle attività da svolgere;
- p) le modalità di devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento e la nomina degli enti devolutari eventualmente già prescelti.

ART.30

(Norme di funzionamento ed Organi)

Le fondazioni hanno l'obbligo di registrazione e conservazione per almeno 5 anni delle operazioni di finanziamento, apporto o contribuzione ad ogni diverso titolo, corredate da idonea documentazione che ne indichi provenienza e tracciabilità.

L'Agenzia di Informazione Finanziaria di cui alla Legge 17 giugno 2008, N.92, per le funzioni ad essa attribuite, ha diritto di accesso alla documentazione contabile.

Il potere decisionale spetta al fondatore, mentre quello gestionale è attribuito agli amministratori che lo esercitano e ne sono responsabili secondo le regole del mandato.

Sono Organi essenziali ed obbligatori delle fondazioni il Presidente, gli Amministratori, costituiti in veste monocratica o collegiale ed i Revisori quando necessario per legge o per scelta statutaria.

Gli atti di approvazione del bilancio o di rendicontazione a chiusura dell'esercizio sociale, accompagnati dalla eventuale relazione dell'organo di revisione, vanno depositati presso l'ATS entro 30 giorni dalla approvazione.

Le modifiche dello Statuto vanno fatte per atto pubblico e depositate anch'esse presso l'ATS.

ART.31
(Poteri degli amministratori)

Salvo diverse disposizioni statutarie, l'atto di fondazione conferisce in via particolare agli amministratori i seguenti poteri decisionali in materia di:

- a) investimenti da effettuare attraverso le rendite del Fondo di Dotazione, secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- b) attività non prevalenti strumentali destinate a finanziare la realizzazione delle finalità di istituto;
- c) principi e modalità di erogazione delle rendite ed assegnazione di borse di studio, contributi, premi ed altre elargizioni da farsi in attuazione degli scopi fondativi;
- d) incremento del Fondo di Dotazione ed i mezzi per conseguirlo ;
- e) pianificazione delle attività della fondazione, con previsioni di spesa e di eventuali investimenti;
- f) accettazione di eredità, lasciti, donazioni e liberalità o contribuzioni a diverso titolo;
- g) acquisti e trasferimenti di beni mobili ed immobili;
- h) la stipulazione di operazioni bancarie necessarie od utili alla gestione;
- i) la puntuale tenuta della contabilità e della documentazione di rendiconto;

- j) l'approvazione del bilancio o del rendiconto da farsi entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- k) modifiche statutarie;
- l) approvazione di eventuale Regolamento;
- m) nomina del Presidente, Vicepresidente e dei membri degli eventuali Comitato Scientifico, Tesoriere, Revisori od altri uffici facoltativi;
- n) assunzione del personale e relativo trattamento retributivo;
- o) la trasformazione e lo scioglimento volontario dell'ente secondo le prescrizioni di cui alla presente legge.

Gli amministratori, in conformità ai limiti imposti dallo statuto, possono rilasciare procure speciali per l'esecuzione delle proprie incombenze, ad esclusione degli atti riguardanti rendicontazione, trasformazione e liquidazione, nomina degli organi.

ART.32

(Iscrizione e acquisto della personalità giuridica)

L'istanza per l'iscrizione nel Registro conservato presso l'ATS va depositata entro 30 giorni dall'avvenuta costituzione, unitamente a copia autentica di atto costitutivo, statuto e dall'esatta indicazione del patrimonio conferito per le finalità fondative.

Il patrimonio deve essere esattamente individuato nella parte destinata a "fondo di dotazione" e in quella destinata a "fondo di gestione".

Nelle fattispecie di conferimento patrimoniale con separato atto di dotazione va allegata anche copia autentica di quest'ultimo e, nel caso di conferimenti in natura, va unita la perizia di stima, asseverata presso il Tribunale Unico.

Entro 10 gg. dalla data di deposito dell'istanza, l'Autorità provvede e, in assenza di motivi che ostino, accorda l'iscrizione dell'ente nel "Registro delle Fondazioni".

Con l'avvenuta iscrizione nel Registro, la fondazione acquista la personalità giuridica che si estingue solo a seguito della cancellazione della stessa.

La personalità giuridica conferisce all'ente autonomia patrimoniale perfetta.

ART.33

(Diniego di iscrizione)

L'iscrizione nel Registro può essere negata per motivi di legittimità o quando il fondo patrimoniale appaia manifestamente insufficiente e non in grado di poter far fronte alle future obbligazioni con i benefici della responsabilità limitata.

In tali evenienze, l'ATS può richiedere un motivato adeguamento degli atti costitutivi.

Avverso gli atti di diniego sono ammesse le medesime impugnative nei termini e modi previsti dall'art.25.

ART.34

(Cause di trasformazione e scioglimento volontario)

Qualora le finalità fondative prescelte nell'atto di costituzione risultino conseguite o di scarsa utilità o di sopravvenuta impossibilità per la loro realizzazione o nei casi in cui il patrimonio sia divenuto insufficiente, il fondatore può chiedere all'ATS il preventivo nulla-osta per il mutamento degli scopi, purchè sempre non lucrativi e di alto rilievo ed utilità sociale.

Nel caso in cui il fondatore, per i motivi di cui al comma che precede, intenda invece sciogliere l'ente, deve ottenere il preventivo nulla osta della medesima ATS.

L'istanza di scioglimento deve contenere l'esatta predisposizione di progetto operativo per la liquidazione e per la devoluzione dei beni secondo le destinazioni statutarie e le norme della presente legge.

L'ATS può anche richiedere, nell'atto di nulla-osta, l'esecuzione di particolari adempimenti, anche peritali, propedeutici alla liquidazione.

Il procedimento liquidatorio applicabile è quello di cui al Titolo VI, Capo I, artt.43 e seguenti.

TITOLO V
LE ONLUS
CAPO I
TIPOLOGIE E RILASCIO

ART.35
(Qualifica di O.N.L.U.S.)

L'attribuzione della qualità di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, secondo l'acronimo ONLUS, viene attribuita alle associazioni riconosciute e alle fondazioni che perseguono le seguenti attività solidaristiche e di sviluppo sociale rese esclusivamente nei confronti di terzi e non degli associati, dei fondatori o di coloro che agiscono su mandato dell'organizzazione:

- 3.1** - di assistenza sociale e socio-sanitaria, di beneficenza, di istruzione, di formazione, di promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili il tutto esclusivamente nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate

in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere. Rimangono applicabili i limiti posti dal superiore art.5, ultimo comma, per ciò che riguarda le prestazioni di attività mediche o paramediche;

3.2 - di attività filantropiche, di assistenza alle famiglie per tutte le problematiche legate alle adozioni internazionali e a quelle a distanza, di progettazione e realizzazione di interventi in ambito nazionale ed internazionale a sostegno dell'infanzia e dei suoi diritti, in collaborazione e sinergia con le autorità nazionali e sovranazionali;

3.3 - di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, se non autorizzata preventivamente dall'Autorità pubblica competente;

3.4 - di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero affidata ad università, enti di ricerca od altre associazioni o fondazioni che la svolgono direttamente. Gli enti interessati dovranno dare preventiva comunicazione degli ambiti di ricerca in cui riterranno di operare all'ATS, che avrà facoltà di richiedere pareri vincolanti sull'ammissibilità alle amministrazioni competenti.

A parziale deroga del limite disposto al 1° comma, le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri associati, fondatori o partecipanti, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui al punto 3.1 che precede.

La Repubblica di San Marino, attraverso la sua Pubblica Amministrazione e i propri Enti autonomi, rimane impegnata a favorire la crescita e lo sviluppo delle ONLUS mediante rapporti privilegiati e convenzionamenti.

ART.36

(Requisiti per l'ottenimento della qualifica)

Per l'ottenimento dell'attribuzione di ONLUS le associazioni o fondazioni, oltre agli altri requisiti richiesti ad substantiam dalla presente legge, devono anche:

- a)** avere ottenuto il riconoscimento giuridico ed essere regolarmente iscritte, da almeno due anni, nel Registro di pertinenza istituito presso l'ATS;
- b)** prevedere, nell'atto costitutivo e nello statuto, una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo in maniera non transitoria;
- c)** non svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse, occasionali e non prevalenti;
- d)** garantire la dovuta trasparenza di gestione soprattutto nei riguardi dei soggetti contribuenti volontari, dei finanziamenti e dei lasciti ricevuti;
- e)** avere esercitato, per almeno il biennio precedente, comprovata attività nel settore di pertinenza.

L'acronimo "ONLUS", una volta accordato, deve essere inserito come parte integrante nella denominazione in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART.37

(Procedimento per il rilascio ed iscrizione)

L'istanza per l'ottenimento della qualificazione di ONLUS è presentata alla *Autorità per il Terzo Settore* che compie la dovuta istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

In caso di esito favorevole, accorda il riconoscimento di ONLUS mediante iscrizione nel Registro Anagrafe ONLUS.

L'iscrizione ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali introdotte dalla presente legge.

L'eventuale provvedimento di diniego dell'attribuzione di ONLUS, adeguatamente motivato, può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, secondo il rito comune previsto dalla Legge 28 Giugno 1989 n.68.

In caso di accoglimento del ricorso, la sentenza definitiva ordina all'ATS l'iscrizione dell'ente nel Registro Anagrafe ONLUS.

CAPO II

AGEVOLAZIONI, BENEFICI FISCALI E CONTRIBUTIONI SUSSIDIARIE

ART.38

(Natura dei benefici fiscali)

Oltre ai benefici generali stabiliti all'art.7, le ONLUS vengono ammesse al godimento del seguente trattamento:

IMPOSTE DIRETTE:

- a. lo svolgimento delle attività istituzionali, nei settori identificati all'art.35, è esente dall'imposta prevista all'art.10, lett.L, della L.13 ottobre 1984, N.91;

- b.** i ricavi derivati dalle attività “non prevalenti” e di supporto, così come identificate dalla presente legge, dirette a finanziare le attività istituzionali non concorrono a formare reddito imponibile purché esercitate occasionalmente ed a condizione che sia documentato il loro totale impiego per il raggiungimento delle finalità dell’ente;
- c.** non concorrono a formare reddito imponibile i fondi provenienti da raccolte pubbliche occasionali, contribuzioni di modico valore, versamenti offerti da amministrazioni pubbliche, sia sammarinesi che estere, purché strettamente impiegati per l’esercizio documentato delle proprie finalità istituzionali.

MONOFASE, IMPOSTE INDIRETTE, ALTRE IMPOSTE, PRSTAZIONI PROFESSIONALI E DEDUCIBILITA’ :

- a.** limitatamente alle operazioni strettamente riconducibili alle finalità istituzionali, sono esenti dal pagamento dell’imposta di monofase gli acquisti e le donazioni di beni mobili registrati, fino ad un numero massimo di n.ro 2 ogni triennio, e di prodotti, apparecchiature, strumenti ed altri beni mobili direttamente e strettamente necessari e strumentali alla prestazione delle attività di servizio;
- b.** i trasferimenti a titolo oneroso o per donazione o per destinazione testamentaria di beni immobili e gli altri titoli traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, strettamente e direttamente strumentali alle attività istituzionali, scontano un’imposta di registro, trascrizione e voltura pari all’1% del valore e sono esenti da imposte di bollo;
- c.** le persone fisiche e le imprese che hanno offerto contributi a titolo di liberalità o donazioni, possono dedurre tali versamenti dal proprio reddito imponibile fino ad un complessivo 10%, con un tetto massimo di deducibilità per le imprese di €80.000,00;

- d. i liberi professionisti che prestano la propria opera in favore di enti non-profit, compresi gli atti costitutivi di questi, devono applicare gli onorari per la metà di quanto previsto per la prestazione dal proprio Tariffario. I liberi professionisti che intendessero erogare gratuitamente la prestazione devono darne opportuna comunicazione al consiglio dell'Ordine di appartenenza e sono ammessi a dedurre dalla dichiarazione del proprio reddito un ammontare pari ad $\frac{1}{4}$ dell'onorario pieno previsto per ogni singola prestazione dal Tariffario in vigore.

ART.39

(Contribuzione sussidiaria del 5 X 1000)

Tutti i cittadini possono destinare il cinque per mille delle proprie imposte sul reddito ad enti non-profit con qualifica ONLUS.

Tale facoltà si esercita indicando nella propria dichiarazione dei redditi il numero progressivo con il relativo codice di appartenenza con cui è contrassegnato l'ente prescelto nel Registro Anagrafe delle ONLUS conservato presso l'ATS e reso pubblico ai sensi dell'art.11.

CAPO III

CONTROLLI E SANZIONI

ART.40

(Attività di controllo e cessazione dei benefici)

In considerazione del regime di particolare beneficio fiscale riconosciuto alle ONLUS e senza pregiudizio per ogni altra azione accertatrice, l'ATS esercita attività di controllo:

1. formale, in ordine: **a)** alla eventuale insussistenza non rilevata dei requisiti di legge all'atto dell'iscrizione; **b)** alla successiva permanenza dei requisiti medesimi dopo l'iscrizione dell'ente nel Registro Anagrafe delle ONLUS; **c)** alla concreta esecuzione, da parte dell'ente, degli adempimenti previsti dalla presente legge;
2. sostanziale, in ordine: **a)** alla richiesta di esame della documentazione contabile dell'ente o, in particolare, delle operazioni di finanziamenti e contribuzioni ricevute ai diversi titoli; **b)** all'attività di vigilanza sull'esercizio delle attività connesse non prevalenti, sull'eventuale superamento della soglia del 40% sulle spese complessive, sulle eventuali forme di distribuzione degli utili o avanzi di gestione; **c)** alla eventuale inattività dell'ente per 2 anni consecutivi; **d)** alla verifica che le attività svolte siano esclusivamente quelle previste dalle finalità istitutive e ammesse dalla legge.

ART.41

(Sanzioni e cessazione dai benefici)

In caso di accertamento di violazioni in capo alle ONLUS, impregiudicate le sanzioni previste in caso di ipotesi penalmente rilevanti, l'ATS può, con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato:

- A.** comminare la perdita dei benefici e delle agevolazioni fiscali previste dagli artt.37 e 38 per un periodo massimo di due anni, in caso di infrazioni non particolarmente gravi. Nel periodo di sospensione la ONLUS può continuare ad operare senza godere del trattamento di miglior favore;

B. revocare il provvedimento di attribuzione della qualifica di ONLUS, con conseguente cancellazione dal Registro Anagrafe ONLUS e perdita delle agevolazioni fiscali di cui agli artt.29 e 30.

I superiori provvedimenti non incidono sul riconoscimento giuridico dell'ente in se stesso, che continuerà a permanere salvo i casi in cui le infrazioni dovessero dare vita a separato procedimento di revoca dell'iscrizione, ai sensi dell'art.13.

La Pubblica Amministrazione esercita le dovute azioni, anche in sede civile, per il recupero delle agevolazioni indebitamente percepite.

ART.42 **(Opposizioni e ricorso)**

I provvedimenti di cui alle lettere A. e B. dell'articolo 41 vanno notificati all'ente presso la sede legale entro 7 giorni dalla loro assunzione.

Entro 30 giorni susseguenti alla notifica l'ente può proporre ricorso in opposizione alla stessa ATS, con produzione di ogni prova a sostegno.

L'ATS si pronuncia entro i successivi 10 giorni, adeguatamente motivando in caso di rigetto e notificandolo all'opponente entro 5 giorni successivi all'adozione del provvedimento.

Il provvedimento di rigetto è da considerarsi atto finale in esito al procedimento complesso di applicazione delle sanzioni.

Quest'ultimo può essere impugnato entro 30 giorni dal suo ricevimento dinanzi al Tribunale Amministrativo, secondo i modi e le forme stabiliti dalla Legge 28 Giugno 1989 n.68.

L'atto di opposizione ed il ricorso sospendono, senza soluzione di continuità, gli effetti della cancellazione dell'ente dal Registro Anagrafe

ONLUS, ma non quelli del godimento dei benefici e delle agevolazioni fiscali.

La sentenza inappellabile che dà esito al contenzioso amministrativo, in caso di accoglimento del ricorso, ordina all'ATS il reintegro ad ogni effetto dell'ente al godimento dei benefici e delle agevolazioni.

In caso di definitiva repulsa, l'ATS provvede alla cancellazione definitiva dell'ente dal Registro Anagrafe ONLUS.

TITOLO VI

PROCEDURE DI SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI ENTI NON-PROFIT

CAPO I

NORME COMUNI

ART.43

(Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi per le cause previste dalla legge o dallo statuto allo scioglimento dell'ente, l'assemblea nomina, secondo le indicazioni dello statuto, un Liquidatore, scelto anche fra i non associati ma comunque con residenza in Territorio.

Dalla data di deliberazione dello scioglimento e messa in liquidazione non possono compiersi nuove operazioni da parte di amministratori, dirigenti o incaricati e, qualora compiute, assunte sotto la propria responsabilità personale.

La deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione viene tempestivamente depositata, a cura del liquidatore rappresentante legale,

presso l'ATS che provvede alle opportune annotazioni nel Registro di pertinenza.

Le operazioni di liquidazione saranno solo quelle strettamente necessarie alla definizione delle obbligazioni ancora in essere.

I debiti vanno graduati secondo l'ordine di precedenza disposto dalle leggi.

I crediti si intendono scaduti e su di essi non decorrono interessi o rivalutazioni di alcuna natura.

E' dovere del liquidatore preservare nella migliore maniera possibile il patrimonio dell'ente ai fini devolutivi.

Il liquidatore esercita la legale rappresentanza dell'ente anche ai fini giudiziari ed assolve al proprio ufficio secondo le regole del mandato.

ART.44 **(Procedure)**

Entro 1 mese dalla nomina, prorogabile per comprovate esigenze, è predisposto, a cura del liquidatore, un progetto di bilancio di chiusura e di ripartizione fra attivo e passivo e portato all'approvazione dell'assemblea nei successivi 15 giorni.

Il progetto deve anche prevedere la proposta per la devoluzione del patrimonio residuo.

Nel caso in cui le attività siano manifestamente capienti a coprire tutte le passività, il liquidatore può procedere direttamente ai pagamenti, dandone comunicazione all'ATS unitamente al deposito degli atti.

Qualora invece l'attivo non risultasse sufficiente al pagamento integrale delle passività, entro i successivi 7 giorni dall'avvenuta approvazione assembleare, il bilancio con il progetto di riparto e la proposta di devoluzione del patrimonio vanno depositati presso l'ATS che ne dispone

la pubblicazione mediante affissione ad valvas palatii per un periodo di 30 giorni a disposizione di ogni interessato.

Nei 30 giorni seguenti alla pubblicazione, le eventuali opposizioni al piano di riparto devono essere presentate dinanzi al Commissario della Legge, che ne ordina la riunione in un unico fascicolo e ne dispone la notifica al liquidatore, nel caso in cui l'opposizione non sia già stata predisposta nella forma della citazione e ne dà notizia per opportuna conoscenza all'ATS.

Il Magistrato assegna un termine di 30 giorni comune alle parti oppponenti e al liquidatore per dire e dedurre, dopodiché decide con sentenza.

In caso di assenza di opposizioni o di loro repulsa, l'ATS emette provvedimento di ratifica del progetto di riparto e di devoluzione del patrimonio residuo, disponendo la pronta esecuzione delle operazioni liquidatorie.

La procedura prevista dal presente articolo si applica anche nelle fattispecie di liquidazione coatta.

ART.45

(Devoluzione del patrimonio, cancellazione ed estinzione)

Esaurite le operazioni di liquidazione, l'ATS vigila affinché i beni costituenti il patrimonio residuo siano effettivamente assegnati secondo le destinazioni statutarie.

In difetto ne dispone l'ATS medesima ai sensi dell'art.14.

Perfezionate le operazioni di devoluzione, su istanza del liquidatore, l'ATS provvede alla cancellazione dell'ente dal Registro di pertinenza, compreso quello ONLUS.

La cancellazione estingue l'ente.

TITOLO VII
CAPO I
NORME DI ATTUAZIONE
E NORME FINALI

ART.46
(Norme transitorie)

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti non-profit esistenti dovranno adeguarsi in termini di tipologia, finalità e disciplina associativa a quanto qui previsto.

A cura del legale rappresentante o del notaio incaricato, entro il predetto termine, dovranno essere depositati presso l'ATS gli atti di adeguamento con la richiesta di iscrizione nel Registro di pertinenza.

Gli enti già giuridicamente riconosciuti che non sottoscrivano il fondo comune nell'ammontare, nei modi e nelle forme di cui agli artt.21 e 22 dovranno rinunciare al riconoscimento giuridico e chiedere l'iscrizione nel Registro degli enti non riconosciuti.

In difetto provvede d'ufficio l'ATS.

Le fondazioni esistenti provvedono a compiere gli atti necessari affinché il patrimonio fondativo risulti nei minimi della legge.

Gli enti che non avranno ottemperato dovranno essere sciolti, anche coattivamente.

Lo scioglimento e la liquidazione hanno luogo secondo la procedura prevista dagli articoli 43 e 44, ma senza obbligo di devoluzione dei beni patrimoniali residui. Per quanto eventualmente non previsto si fa riferimento agli artt.106 e seguenti previsti dalla Legge 23 febbraio 2006, N.47.

E' facoltà dell'ATS, in presenza di fattispecie particolari, assegnare un termine non superiore a 60 giorni per provvedere all'adeguamento.

Dal giorno seguente al compimento del termine di 12 mesi di cui al comma 1°, decorre il termine biennale per il successivo riscontro dell'eventuale fattispecie di inattività per gli enti preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.

ART.47

(Norme di attuazione)

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, competente in materia di attività "non prevalenti", dovrà emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite circolari amministrative per il rilascio delle dovute autorizzazioni ai sensi dell'art.5, comma 4°.

L'Ufficio Tributario dovrà anch'esso, negli stessi termini di cui al comma che precede, adottare disciplina attuativa per quanto di sua competenza in in attuazione dei benefici fiscali previsti dalla presente legge.

Il Congresso di Stato rimane impegnato a proporre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Decreto Delegato di riforma e adeguamento della disciplina per gli enti e fondazioni nel settore creditizio di cui alla Legge 29 novembre 1995, N.130 ed ad attivare le sedi istituzionali competenti per l'adeguamento della disciplina degli enti ecclesiastici a quella introdotta dalla presente legge.

ART.48

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente Legge ed in particolare l'art.4 della Legge 13 giugno 1990, N.68 che rimane

comunque in vigore sino all'atto insediamento dell'ATS e alla sua presa in carico di tutte le relative attribuzioni e competenze.

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della legale pubblicazione.

